



Numero 2 / 2026

Simone CAPONETTI

**Il prezzo del lavoro, il valore della persona.  
Prime riflessioni sulla *Magnifica Humanitas* di Leone XIV**

# **Il prezzo del lavoro, il valore della persona.**

## **Prime riflessioni sulla *Magnifica Humanitas* di Leone XIV**

Simone CAPONETTI

*Professore associato di diritto del lavoro nell'Università di Padova*

### **Abstract:**

Il contributo analizza il rapporto tra retribuzione, dignità della persona e ordine economico nella recente enciclica *Magnifica Humanitas* di Leone XIV. Muovendo dalla tradizione inaugurata dalla *Rerum novarum*, il saggio evidenzia come la questione salariale non possa essere ricondotta alla sola logica dello scambio contrattuale, ma debba essere interpretata alla luce del valore della persona che lavora. L'articolo individua tre profili di particolare interesse teorico. In primo luogo, la dignità viene configurata non soltanto come limite esterno al mercato, ma come criterio interno di legittimazione delle dinamiche economiche. In secondo luogo, l'enciclica critica la riduzione del valore del lavoro alla sola produttività, riaffermandone la dimensione personale e sociale. In terzo luogo, la retribuzione assume una funzione sistemica, divenendo il luogo privilegiato di verifica della giustizia dell'ordine economico. In tale prospettiva, la *Magnifica Humanitas* sembra spostare il tema della giusta retribuzione dal piano della distribuzione della ricchezza a quello della legittimazione dell'intero sistema economico, valutato alla luce della dignità della persona..

*This article examines the relationship between remuneration, human dignity, and the economic order in Pope Leo XIV's recent encyclical Magnifica Humanitas. Building upon the tradition inaugurated by Rerum novarum, it argues that the issue of wages cannot be reduced to the logic of contractual exchange alone but must be interpreted considering the value of the person who works. The article identifies three aspects of theoretical significance. First, dignity is conceived not merely as an external limit on the market, but as an internal criterion for the legitimacy of economic processes. Second, the encyclical challenges the reduction of the value of work to economic productivity alone, reaffirming its personal and social dimensions. Third, remuneration acquires a systemic function, becoming a privileged benchmark for assessing the justice of the economic order. From this perspective, Magnifica Humanitas appears to shift the question of just remuneration from the sphere of wealth distribution to that of the legitimacy of the economic system itself, evaluated in the light of human dignity.*

**Sommario:** 1. La questione salariale come questione antropologica. 2. Oltre la logica dello scambio: il significato giuridico della giusta retribuzione. 3. La dignità come fondamento e limite dell'ordine economico. 4. Che cosa aggiunge la *Magnifica Humanitas* al tradizionale rapporto tra lavoro, retribuzione e dignità? 4.1. Primo *focus*: la dignità non come limite esterno ma come criterio interno del mercato. 4.2. Secondo *focus*: il superamento della centralità esclusiva della produttività. 4.3. Terzo *focus*: la retribuzione come luogo di verifica della giustizia dell'ordine economico. 5. Una possibile tesi conclusiva.

## 1- La questione salariale come questione antropologica

Vi sono temi che attraversano la storia del diritto del lavoro senza mai esaurire la propria capacità di interrogare l'interprete. Tra essi, il problema della giusta retribuzione occupa certamente una posizione centrale, poiché nel salario convergono questioni che eccedono largamente la dimensione tecnica dello scambio contrattuale<sup>1</sup>. La determinazione della mercede costituisce infatti il luogo nel quale il sistema giuridico è chiamato a misurarsi con una domanda preliminare e radicale: quale valore attribuire al lavoro umano e, soprattutto, quale rapporto sussista tra il valore economico della prestazione e il valore della persona che la rende.

La recente enciclica *Magnifica Humanitas* di Leone XIV si inserisce entro una tradizione secolare che, a partire dalla *Rerum novarum*<sup>2</sup>, ha individuato nella questione salariale uno dei punti nevralgici dell'intera questione sociale<sup>3</sup>. Nondimeno, essa presenta un elemento di particolare interesse sistematico. Pur senza proporre specifiche soluzioni tecnico-giuridiche, il documento sembra infatti riproporre con forza un tema che attraversa tutta la storia del pensiero sociale cristiano: l'impossibilità di comprendere il lavoro esclusivamente attraverso le categorie dell'economia<sup>4</sup>.

Si tratta di un'affermazione che, a prima vista, potrebbe apparire scontata. In realtà, essa investe il fondamento stesso della disciplina lavoristica. Se il lavoro non coincide con una semplice merce e se il lavoratore non è riducibile a un fattore della produzione, allora anche la retribuzione non può essere interpretata come il mero prezzo di mercato di una prestazione economicamente valutabile<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> In questo senso M.C. Cataudella, *La retribuzione in tempo di crisi. Tra principi costituzionali ed esigenze del mercato*, Giappichelli, Torino, 2013; P. Pascucci, *La giusta retribuzione nei contratti di lavoro, oggi*, Relazione Congresso AIDLASS 2018, 17 maggio 2018, dattiloscritto; G. Ricci, *Il diritto alla retribuzione adeguata. Tutele costituzionali e crisi economica*, Giappichelli, Torino, 2012; C. Colapietro, Art. 36 (commento), in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*. I., Torino, 2006, pag. 739, solo per citare alcuni Autori senza pretesa esaustiva.

<sup>2</sup> A firma di Leone PP. XIII, *Rerum novarum*, 15 maggio 1891. La riflessione sulla giusta retribuzione trova uno dei suoi momenti fondativi nell'enciclica *Rerum novarum*. In essa Leone XIII individua nel lavoro una realtà caratterizzata da una duplice dimensione: esso è, al tempo stesso, personale e necessario. Personale, perché costituisce espressione dell'attività di un soggetto e appartiene inscindibilmente alla persona che lo presta; necessario, perché rappresenta il mezzo attraverso il quale il lavoratore e la sua famiglia provvedono al proprio sostentamento. È proprio dall'intreccio di queste due dimensioni che l'enciclica ricava il limite intrinseco dell'autonomia contrattuale nella determinazione del salario. Se si considerasse il lavoro esclusivamente nella sua dimensione personale, la misura della retribuzione potrebbe essere rimessa integralmente alla libera volontà delle parti. La necessità che connota il lavoro umano impedisce tuttavia di arrestarsi a tale conclusione. Poiché il lavoratore dipende dal salario per assicurare a sé e ai propri familiari i mezzi indispensabili all'esistenza, la giustizia della retribuzione non può essere affidata esclusivamente al consenso negoziale. Da qui l'affermazione di un principio destinato a esercitare una profonda influenza sull'evoluzione successiva del diritto del lavoro: il salario non è giusto perché liberamente pattuito, ma deve rispondere a un criterio di giustizia che precede e limita la volontà dei contraenti. La retribuzione, pertanto, non può essere inferiore a quanto necessario per garantire al lavoratore un'esistenza dignitosa. Anche qualora l'operaio accetti condizioni economicamente svantaggiose per effetto del bisogno o del timore della disoccupazione, il consenso prestato non è sufficiente a rendere giusto il contenuto dell'accordo. In questa prospettiva, la *Rerum novarum* realizza un passaggio teorico di straordinaria importanza: la questione salariale viene sottratta alla sola logica dello scambio e ricondotta a un ordine di giustizia fondato sulla persona. È qui che può essere individuata una delle matrici culturali più profonde dell'intera successiva elaborazione in materia di giusta retribuzione.

<sup>3</sup> Su cui si veda A. Antonazzi, *Introduzione*, in A. Antonazzi, G. De Rosa, *L'enciclica Rerum novarum e il suo tempo*, Roma 1991, p. 56 ss; A. Bruccheri, *La enciclica «Rerum novarum» (1891-1931)*, in *Assicurazione sociale*, 1931, 2, pag. 12.

<sup>4</sup> Teorizzata già da molti, cfr., G. Dalla Torre, *Dottrina sociale della Chiesa e diritto*, in *Iustitia*, 2005, p. 49; G. Vettori, *La struttura antropologica dei diritti fondamentali*, in *Aa.Vv.*, Giovanni Paolo PP. II, *Le vie della Giustizia. Itinerari per il terzo millennio. Omaggio dei Giuristi a Sua Santità nel XXV Pontificato*, Roma, 2003, p. 324 ss.

<sup>5</sup> I. Kant, *Fondazione della metafisica dei costumi*, Berlino 1911, pag. 436 affermava che «al posto di ciò che ha prezzo può anche esser messo qualcosa dall'altro come equivalente; laddove ciò che supera ogni prezzo e quindi non ammette equivalente, ha una dignità». Si veda anche, con riferimento al dibattito moderno, P. Becchi, *Dignità umana*, in *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, a cura di Pomarici, Torino, 2007, pag. 153 ss. Vedi inoltre, per la concettualizzazione squisitamente filosofica:

È precisamente in questo punto che la riflessione di Leone XIV assume particolare rilievo. L'enciclica non si limita infatti a riaffermare il dovere di garantire salari adeguati o condizioni di lavoro dignitose. Essa sembra piuttosto suggerire che la dignità della persona costituisca il criterio attraverso il quale deve essere giudicato l'intero funzionamento dell'ordine economico.

La prospettiva risulta significativa perché ribalta una rappresentazione spesso implicita nelle moderne economie di mercato. Secondo tale rappresentazione, il mercato sarebbe il luogo della produzione della ricchezza, mentre la giustizia sociale interverrebbe successivamente per correggerne gli squilibri<sup>6</sup>.

La *Magnifica Humanitas* propone invece una logica differente.

La giustizia non compare soltanto alla fine del processo economico, nel momento della redistribuzione; essa deve essere presente fin dall'origine, come criterio di orientamento delle stesse dinamiche produttive.

Da questo punto di vista, la questione della retribuzione assume una funzione paradigmatica. Nel salario si manifesta infatti il punto di incontro tra la razionalità economica dello scambio e la dignità della persona che lavora<sup>7</sup>. La misura della mercede diviene così il luogo nel quale si verifica la compatibilità tra il mercato e l'uomo.

## 2- Oltre la logica dello scambio: il significato giuridico della giusta retribuzione

L'intera tradizione del diritto privato moderno è stata edificata intorno alla categoria dello scambio. La struttura del contratto rinvia all'idea di una equivalenza liberamente determinata dalle parti e affidata al gioco dell'autonomia negoziale. Entro tale paradigma, il salario tende naturalmente a essere concepito come corrispettivo della prestazione lavorativa e la sua misura come risultato dell'incontro tra domanda e offerta.

La storia del diritto del lavoro può tuttavia essere letta come il progressivo superamento di questa impostazione<sup>8</sup>.

---

F. D'agostino, *Filosofia del diritto*, Torino, 1993, pag. 252 ss.; V. Mathieu, *Privacy e dignità dell'uomo. Una teoria della persona*, a cura di Sanchini, Torino, 2004; M. Selz, *Il pudore*, Torino, 2005, pag. 43; E. Bloch, *Diritto naturale e dignità umana*, Trad. it. di Russo, Torino, 2005; L. Palazzani, *La dignità umana come problema filosofico giuridico*, in *Annali LUMSA 2005-2006*, a cura di G. Ignesti, Torino, 2007, pag. 339 et seq.

<sup>6</sup> Ciò è ben rappresentato in R. Pessi, *Lavoro, mercato, «ordine spontaneo», regolazione transnazionale*», in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2009, pag. 277.

<sup>7</sup> Cfr. anche S. Ciucciovino, *Salario minimo, salario dignitoso, salario giusto: temi per un dibattito sul futuro della contrattazione collettiva*, in *federalismi.it*, 1° novembre 2023. Si vedano anche, P. Albi (a cura di), *Salario minimo e salario giusto*, Torino, 2023; L. Corazza, *Crisi della contrattazione e retribuzione sufficiente*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2021, pag. 1087; M. R. Megna, *Profili di tutela della dignità personale del lavoratore nella garanzia costituzionale della 'giusta' retribuzione proporzionata e sufficiente*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2019, 2, pag. 825; M. V. Ballestrero, *Retribuzione sufficiente e salario minimo legale*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2019, 2 pag. 235; L. Ferluga, *Il diritto alla minima retribuzione sufficiente e la interpretazione di Salvatore Pugliatti*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, 2015, 1, pag. 41.

<sup>8</sup> Gli studi sono molti e senza pretesa esaustiva, cfr., M. Grandi, «Il lavoro non è una merce»: una formula da rimeditare, in *Lavoro e diritto*, 1997, 4, pag. 557, in cui l'A. evidenzia le ambiguità concettuali connesse alla rimodulazione dei contratti di lavoro flessibili in termini di logica di libero scambio meramente economico. Sul tema più specifico si veda anche L. Zoppoli, *Retribuzione, politiche dei redditi e tecniche regolative*, in *Diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 1, pag. 357 et seq. Sul concetto "il lavoro non è una merce", si veda *International Labour Standard (ILO)*, Dichiarazione riguardante gli scopi e gli obiettivi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, 10 maggio 1944. Più di recente, per una prospettiva che tiene da conto le indicazioni dell'OIL, si vedano L. Mechi, A. Sitzia (a cura di), *Cento anni nell'Organizzazione Internazionale del lavoro: prospettive storiche e giuridiche sulla partecipazione italiana*, Milano, 2023.

Non perché venga negata la natura contrattuale del rapporto di lavoro. Piuttosto perché si prende progressivamente coscienza del fatto che il contratto non è in grado, da solo, di esprimere la totalità del fenomeno lavorativo.

L'intuizione fondamentale della *Rerum novarum* consiste precisamente nell'aver colto tale limite. Quando Leone XIII afferma che il salario deve essere sufficiente al sostentamento dell'operaio, egli non introduce semplicemente un criterio quantitativo di valutazione della mercede. Compie, più radicalmente, una operazione di carattere sistematico: sottrae la determinazione del salario alla piena disponibilità delle parti e la riconduce a un ordine di giustizia che precede e limita l'autonomia contrattuale.

La portata di questo passaggio è stata talvolta sottovalutata.

In realtà, esso segna l'ingresso di un criterio estraneo alla logica della mera equivalenza economica<sup>9</sup>. La giustizia del salario non dipende più esclusivamente dal consenso negoziale, ma dalla sua conformità a un parametro ulteriore, rappresentato dalle esigenze della persona che lavora.

Da allora, l'intera elaborazione della dottrina sociale della Chiesa può essere interpretata come una progressiva estensione di tale intuizione originaria.

Il sostentamento del lavoratore non viene più inteso in termini meramente biologici. La nozione di sufficienza si amplia gradualmente fino a comprendere la famiglia, l'educazione dei figli, la partecipazione alla vita sociale, l'accesso alla cultura, la sicurezza del futuro. In altre parole, il salario viene progressivamente riferito non alla mera conservazione della forza-lavoro, ma alla promozione della persona.

Si tratta di una trasformazione teorica di grande rilievo.

Laddove il salario sia considerato esclusivamente come prezzo della prestazione, la sua misura sarà inevitabilmente determinata dal mercato. Laddove esso venga invece concepito come strumento di realizzazione della dignità personale, il mercato non potrà più rappresentare l'unico criterio di valutazione.

La giusta retribuzione cessa così di apparire come una semplice categoria economica e assume progressivamente la funzione di istituto di garanzia della persona<sup>10</sup>.

### **3- La dignità come fondamento e limite dell'ordine economico**

È in questa prospettiva che la *Magnifica Humanitas* appare collocarsi nel solco della tradizione inaugurata dalla *Rerum novarum* e, al tempo stesso, svilupparne alcune implicazioni.

Particolarmente significativa è la critica rivolta dall'enciclica all'idea secondo cui la libertà economica possa costituire un valore assoluto e autosufficiente<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Su cui si vedano le considerazioni della letteratura giuslavoristica di R. Corrado, *Retribuzione dei dipendenti privati*, in *Novississimo digesto italiano*, vol. XV, Torino 1968, p. 748; R. Scognamiglio, *Il lavoro nella Costituzione*, in *Il lavoro nella giurisprudenza costituzionale*, Milano 1978, p. 13 ss.; G. Perone, *Retribuzione*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XL, Milano 1989, p. 45. Più di recente, L. Corazza, *Crisi della contrattazione e retribuzione sufficiente*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2021, pag. 1087e S. Ciucciovino, *Salario minimo, salario dignitoso, salario giusto: temi per un dibattito sul futuro della contrattazione collettiva*, cit.

<sup>10</sup> G. Sigillò Massara, *Prime osservazioni sulla direttiva europea sul salario minimo*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2022, 3, pag. 603 e R. Sciotti, *La retribuzione 'adeguata' tra valori costituzionali e salario minimo legale*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 2022, 2, pag. 1.

<sup>11</sup> Il riferimento si trova evidenziato anche in altri scritti. Si veda in tal senso l'Omelia di Paolo VI agli operai dell'Italsider di Taranto, 25 dicembre 1968. Si legge in A. Brucculeri, *Il giusto salario*, Roma 1944, pag. 45 et seq., che «Non si tratta del fabbisogno addirittura fisiologico, ossia di quel minimo che non si accetta, ma si tollera per non morir d'inedia»; la paga non è intesa come «d'olio o il grasso per la macchina, acciocché non logori i suoi congegni». Si vedano pure Idest, *L'uomo macchina*,

L'affermazione non va letta come una negazione del mercato. La tradizione della dottrina sociale cattolica non ha mai espresso una condanna dell'economia di mercato in quanto tale. Al contrario, essa ne ha riconosciuto la capacità di produrre ricchezza, favorire l'iniziativa individuale e promuovere il progresso materiale.

Ciò che viene contestato è piuttosto la pretesa autosufficienza della logica economica.

Il mercato possiede infatti una straordinaria capacità allocativa, ma non contiene in sé i criteri per giudicare la giustizia dei risultati che produce<sup>12</sup>. Esso è in grado di attribuire prezzi, non valori; può misurare utilità, ma non dignità.

La distinzione è decisiva.

La dignità della persona appartiene infatti a un ordine differente rispetto a quello dell'utilità economica<sup>13</sup>. Essa non deriva dalla produttività dell'individuo, dalla sua competitività o dalla sua capacità di generare profitto. Al contrario, precede ogni valutazione economica e costituisce il fondamento stesso della legittimità dell'ordine sociale.

Proprio per questa ragione la persona non può essere considerata una variabile dipendente delle dinamiche economiche.

L'economia è per l'uomo; non l'uomo per l'economia.

Questa affermazione, apparentemente elementare, racchiude una conseguenza teorica di notevole importanza. Se la dignità precede il mercato, allora il mercato deve essere giudicato alla luce della dignità e non viceversa.

La giustizia della retribuzione non può dunque essere verificata esclusivamente sulla base della sua conformità alle condizioni di mercato. Essa deve essere valutata anche in relazione alla capacità del salario di consentire una esistenza conforme al valore della persona.

In questo senso, il principio personalista non opera come limite esterno all'economia, ma come criterio interno di legittimazione del suo funzionamento.

#### **4- Che cosa aggiunge la *Magnifica Humanitas* al tradizionale rapporto tra lavoro, retribuzione e dignità?**

Prima di esaminare i singoli passaggi della *Magnifica Humanitas* dedicati alla retribuzione, sembra opportuno chiarire l'angolo visuale dal quale verrà condotta l'analisi. Più che ricostruire sistematicamente l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa in materia di lavoro e di giusta remunerazione — tema sul quale esiste ormai una vasta e consolidata elaborazione<sup>14</sup> — interessa qui verificare se e in quale misura l'enciclica di Leone XIV introduca alcuni elementi di sviluppo nella comprensione del rapporto tra persona, lavoro e ordine economico.

L'aspetto forse più significativo del documento non sembra infatti risiedere nella riaffermazione di principi già acquisiti, quanto nel modo in cui essi vengono riformulati alla luce delle

---

in *Civiltà cattolica*, 1887, vol. VIII, f. 896, pag. 131, e C. Marchesi de' Luca, *La retribuzione del lavoro*, in *Rivista internazionale di scienze sociali*, 1903, 1, pag. 10.

<sup>12</sup> Cfr. A. Vallebona, «*Caritas in Veritate*» e diritto del lavoro, *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2009, 1, pag. 439; Idest, *La giustizia sociale nelle encicliche di Benedetto XVI*, *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2008, 1-2, pag. 14-15; R. Pessi, *Diritto del lavoro e dottrina sociale della Chiesa nel quadro dell'economia globalizzata e digitalizzata*, in *Scritti in onore di Alessandro Garilli*, Torino, 2023, pag. 976 e A. M. Battisti, *Lavoro sostenibile, imperativo per il futuro*, Torino, 2019. Con riferimento al tema si veda anche l'Omelia di Paolo PP. VI agli operai dell'Italsider di Taranto, 25 dicembre 1968.

<sup>13</sup> Così anche R. Pessi, *Ordine Giuridico ed economia di mercato*, Padova, 2010; Idest, *Diritto del lavoro e dottrina sociale della Chiesa nel quadro dell'economia globalizzata e digitalizzata*, in *Scritti in onore di Alessandro Garilli*, Torino, 2023, pag. 976 e A. M. Battisti, *Lavoro sostenibile, imperativo per il futuro*, op. cit.

<sup>14</sup> In argomento, sia consentito qui il rinvio a S. Caponetti, *Il corrispettivo nel rapporto di lavoro autonomo*, Padova, 2023.

trasformazioni economiche e sociali contemporanee. In questa prospettiva, più che soffermarsi sugli elementi di continuità — pure numerosi e rilevanti — con il magistero precedente, appare utile isolare alcune linee teoriche che sembrano caratterizzare in modo peculiare l'enciclica e che consentono di coglierne l'originalità nel dibattito odierno. Le considerazioni che seguono non aspirano pertanto a fornire un commento complessivo del testo, ma intendono evidenziare tre profili che, ad avviso di chi scrive, sembrano delineare un significativo sviluppo della riflessione sul nesso tra giustizia della retribuzione, dignità del lavoratore e legittimazione dell'ordine economico.

#### **4.1-Primo focus: la dignità non come limite esterno ma come criterio interno del mercato**

La tradizione della dottrina sociale aveva prevalentemente elaborato la dignità come parametro di giudizio delle conseguenze sociali dell'attività economica<sup>15</sup>.

La *Magnifica Humanitas* sembra compiere un passo ulteriore.

Particolarmente significativo è il § 162, nel quale Leone XIV afferma che la giustizia sociale non costituisce un problema successivo alla produzione della ricchezza, quasi che l'economia dovesse creare valore e la politica intervenire soltanto dopo per distribuirlo. Al contrario, la giustizia viene riferita a tutte le fasi dell'attività economica.

L'affermazione è di notevole rilievo teorico.

Per lungo tempo il dibattito giuridico ed economico si è sviluppato attorno a una distinzione implicita: il mercato produce; lo Stato redistribuisce<sup>16</sup>. La questione della giustizia si collocherebbe quindi a valle dei processi economici. Leone XIV sembra invece contestare proprio tale separazione concettuale. L'ordine economico non viene considerato come uno spazio moralmente neutrale, la cui razionalità dovrebbe essere semplicemente corretta *ex post* da meccanismi redistributivi. La giustizia entra nella struttura stessa dei processi economici. Ne deriva che la dignità della persona non opera soltanto come limite esterno al mercato, ma come criterio interno della sua legittimazione.

La conseguenza, sul piano giuslavoristico, è particolarmente rilevante. La giusta retribuzione non appare più come uno strumento compensativo destinato a correggere gli effetti socialmente indesiderabili del mercato del lavoro. Essa diviene invece una condizione di validità assiologica del mercato stesso.

In altri termini, il problema non è stabilire quanta redistribuzione sia necessaria dopo che il mercato ha prodotto i suoi esiti. Il problema è verificare se quei medesimi esiti siano compatibili, sin dall'origine, con la dignità della persona che lavora.

#### **4.2- Secondo focus: il superamento della centralità esclusiva della produttività**

---

<sup>15</sup> Su cui si vedano le considerazioni già svolte da M. C. Cataudella, Giustizia sociale e retribuzione, in *Iustitia*, 2019, 3, pag. 72 e A. Vallebona, La giustizia sociale nelle encicliche di Benedetto XVI, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2008, pag. 262.

<sup>16</sup> Sul tema, si vedano gli studi di C. Smuraglia, *La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro*, Milano, 1958, pag. 50 e ss., M. Mazziotti, *Lavoro (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1973, XXIII, pag. 339 e ss.; M.S. Giannini, *Rilevanza costituzionale del lavoro*, in *Rivista giuridica lavoro e della previdenza sociale*, 1949-1950, I, pag. 1 e ss. A. Supiot, *L'esprit de Philadelphie. La justice social face au Marché total*, Paris, 2010.

Vi è poi un secondo aspetto che merita particolare attenzione.

La *Magnifica Humanitas* sembra prendere atto di una trasformazione profonda della cultura economica contemporanea: la progressiva identificazione del valore sociale della persona con la sua produttività.

L'enciclica si oppone con decisione a questa tendenza.

Nei paragrafi dedicati al lavoro, il Papa insiste ripetutamente sul fatto che il lavoro possiede un valore che precede la sua utilità economica<sup>17</sup>. Esso rappresenta una modalità di espressione della persona, di partecipazione alla comunità e di costruzione del bene comune.

Ciò che emerge è una vera e propria critica dell'antropologia produttivistica<sup>18</sup>.

Il punto decisivo è che il valore del lavoro non coincide con il valore economico del risultato prodotto. Esiste una eccedenza antropologica che il mercato non riesce a misurare e che tuttavia costituisce il fondamento stesso della tutela giuridica del lavoratore.

Proprio per questa ragione la retribuzione non può essere interpretata esclusivamente come remunerazione della produttività.

Essa remunera certamente una prestazione economicamente utile, ma, nello stesso tempo, rappresenta il riconoscimento della partecipazione della persona all'impresa comune della vita sociale.

A sommo parere di chi scrive, qui si può individuare uno degli sviluppi più interessanti della tradizione inaugurata dalla *Rerum novarum*. Se Leone XIII aveva sottratto il salario alla mera volontà contrattuale, Leone XIV sembra sottrarlo alla riduzione efficientistica che caratterizza una parte significativa del pensiero economico contemporaneo.

#### **4.3- Terzo focus: la retribuzione come luogo di verifica della giustizia dell'ordine economico**

L'ultimo elemento, probabilmente il più originale per un giurista del lavoro, riguarda il rapporto tra retribuzione e ordine economico.

Nella *Magnifica Humanitas* il salario non appare soltanto come uno dei tanti istituti del diritto del lavoro. Esso assume una funzione sistemica.

Il modo in cui una comunità remunera il lavoro diventa il criterio attraverso il quale può essere valutata la qualità morale e civile dell'intero modello di sviluppo.

La prospettiva è particolarmente evidente laddove l'enciclica collega la dignità del lavoro alla distribuzione della ricchezza, alla funzione sociale dell'impresa, alla destinazione degli investimenti e alla stessa nozione di sviluppo.

Ne deriva una conseguenza teorica di grande interesse.

La retribuzione non rappresenta soltanto il punto di incontro tra capitale e lavoro; essa costituisce il luogo nel quale si manifesta il rapporto tra economia e persona<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Così in effetti anche in altre encicliche segnalate da L. Scarano, Il contributo della dottrina sociale della Chiesa cattolica al meta principio della giusta retribuzione, in *Jus*, 2011, 1-2, pag. 179 et seq.

<sup>18</sup> Segnalata da ultimo anche da G. Fontana, Potere collettivo, Costituzione, nuovi conflitti. Il diritto sindacale oggi: crisi o rinascita?, Franco Angeli, Bologna, 2026; AA. VV., I lavoro e la democrazia economica nelle organizzazioni del capitalismo, Futura, Roma, 2026.

<sup>19</sup> Come già sostenuto da taluni Autori, P. Tirelli, Salario minimo: ragioni dell'economia e dignità dei lavoratori, in *Aggiornamenti sociali*, 2022, 2, 105; R. Pessi, Persona e impresa nel diritto del lavoro, in *Aa.Vv.*, Diritto e libertà. Studi in memoria di Matteo Dell'Olio, Tomo II, Torino, pag. 1238 e Idest, Economia e diritto del lavoro, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2006, 2, pagg. 434-435.

In questa prospettiva, il salario diviene una sorta di indicatore sintetico della giustizia dell'ordine economico. Se la retribuzione non consente una vita conforme alla dignità della persona, non è soltanto il rapporto individuale di lavoro a risultare ingiusto. È l'assetto complessivo del sistema economico a rivelare un *deficit* di legittimazione.

### **5- Una possibile tesi conclusiva**

Se si dovesse condensare in una formula la novità della *Magnifica Humanitas*, sarebbe da esprimere in questi termini: l'enciclica sposta il problema della giusta retribuzione dal terreno della distribuzione della ricchezza a quello della legittimazione dell'ordine economico.

Nella tradizione novecentesca il salario giusto era prevalentemente considerato uno strumento di tutela del lavoratore.

Nella prospettiva di Leone XIV esso sembra diventare qualcosa di più: il criterio attraverso il quale verificare se il mercato continui a essere al servizio della persona oppure abbia finito per trasformare la persona in una funzione del mercato.

È probabilmente in questo spostamento del punto di osservazione che risiede il contributo teoricamente più innovativo della *Magnifica Humanitas*.